



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 274 del 19/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa senza impegno di spesa **X**

OGGETTO: Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand - tutela di un ambiente alpino scelto come sito di sosta per la migrazione post riproduttiva da numerosi individui di piviere tortolino (*Charadrius morinellus*) specie inserita nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuta da Giuseppe Roux Poignant Guardiaparco Funzionario Responsabile dell'area di vigilanza;

Viste le campagne di monitoraggio intraprese fin dal 2003 e a partire dal 2013 con l'ulteriore progetto di ricerca scientifica "Una sosta per il piviere tortolino", avute luogo nel territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

Considerato che tali attività hanno confermato e evidenziato nel corso degli anni l'importanza a livello regionale e nazionale di un ambiente alpino, costituito da prateria alpina a *Trisetum flavescens* e da una piccola parte di torbiera bassa alcalina, habitat naturali inseriti nell'elenco della Direttiva comunitaria "Habitat" 92/43/CEE, scelto come sito di sosta per la migrazione post riproduttiva da numerosi individui di Piviere tortolino (*Charadrius morinellus*);

Considerato che questa specie risulta tutelata e inserita nell' allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE;

Considerato che per meglio comprendere le dinamiche di sosta della specie è necessario provvedere nel corso degli anni ad un monitoraggio il più possibile continuo nel periodo 20 agosto – 15 settembre e che l'attività di rilievo delle presenze verrà svolto dal personale interno all'Ente che ha condotto le precedenti indagini.

Considerato che, come nel 2024, anche per il 2025 il monitoraggio visivo verrà affiancato da un'ulteriore indagine effettuata mediante registratori acustici da campo (Song meter o analoghi) nei mesi di agosto e settembre nell'ambito del progetto BiodivTourAlps.

Rilevato che l'ambiente descritto risulta sensibile al disturbo causato da diverse attività antropiche in grado di generare pericolo per la sosta e la presenza della specie (attività video fotografica, escursionismo non consapevole etc...);

Rilevato che questa modalità di tutela e monitoraggio è diventata un esempio virtuoso di conservazione della specie e che, negli ultimi due anni, sono state fornite indicazioni sulle tecniche utilizzate da alcuni Parchi, sia nazionali (come il Parco dello Stelvio) sia regionali (come l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime), per la loro applicazione ai fini della protezione della specie rispetto al disturbo antropico;

Vista la L.R. 29.06.2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Esaminati in particolare l'art. 8 "Norme di tutela e di salvaguardia", lettera i) sul disturbo delle specie animali, e l'art. 55 "Sanzioni";

Vista la D.G.R. n. 7 – 4703 del 27 febbraio 2017, con cui sono state approvate le Misure di Conservazione sito- specifiche della ZSC IT 1110010 - Gran Bosco di Salbertrand;

Esaminato in particolare l'art. 3 lett. k) con il quale il soggetto gestore, con specifico provvedimento, ha la facoltà di limitare o vietare anche temporaneamente attività ludico sportive che interferiscano con le finalità di conservazione e l'art. dd) con il quale viene istituito il divieto di accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;

Dato altresì atto che l'art. 55 della L.R. 19/2009 e s.m.i. sopra citato prescrive che fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, di cui all'art. 24, per le fattispecie non sanzionate dall'art. 55 o dall'art. 38 della L.R. 32/1982 e s.m.i. continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette;

Visto l'art. 4, comma 3 e 4, della L.R. 16/1991 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand";

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

DETERMINA

- di vietare nel periodo 20 agosto – 15 settembre 2025, per le motivazioni in premessa citate, ogni tipo di attività di disturbo ludico sportivo, con particolare riferimento all'attività video fotografica, nelle aree indicate nella cartografia allegata che verrà opportunamente delimitata con apposite tabelle di segnalazione;
- di trasmettere copia della presente determinazione, al gestore del Rifugio "Casa Assietta" info@rifugioassietta.it, al Comune di Pragelato e all'area di fruizione dell'Ente affinché ne diano la più ampia diffusione al pubblico.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)